

ALLEGATO 4 TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

EUROANSA S.p.A.
Sede Legale Piazza Cavour n. 7 – 20121 MILANO (MI)
P. IVA / Codice Fiscale n. 04526210960
ISCRITTA AL RUI AL N. E000233503 DAL 14/12/2007

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE PER LA QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITÀ:

POLARIS S.r.l.
SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA VERONA, 22/C – 37012 BUSSOLENGO (VR)
P. IVA / CODICE FISCALE N. 04527230234
ISCRITTA AL RUI AL N. B000606996 DAL 27/07/2018

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario:

- a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegna al contraente copia del documento denominato Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, o, alternativamente, lo mette a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, pubblicandolo sul sito internet, ove esistente.
 - consegna al contraente copia del documento denominato Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
 - consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

- b) Propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- c) Valuta se il Contraente rientra nel mercato di riferimento indicato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art. 30-*decies* comma 5 del CAP e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- d) Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi ed i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

L'Intermediario:

- a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegna/trasmette al contraente copia dell'Allegato 4bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) Valuta l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) Informa, in caso di vendita con consulenza, il contraente se il prodotto è adeguato specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) Informa, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo il contraente se il prodotto è inappropriato dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) Informa, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo, il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) Fornisce le informazioni di cui all'articolo 121-*sexies* commi 1 e 2 del CAP.